

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Agroambiente e Servizi per
l'Agricoltura

Segretario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2185 del 16 settembre 2010

OGGETTO: Decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, che ha modificato l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008. Adeguamento delle disposizioni regionali in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative.
Abrogazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 2062.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento è dato completo recepimento alle disposizioni del DM 4 agosto 2010, n. 7407, che ha modificato l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, relativo agli impieghi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, adeguando le disposizioni della DGR 3 agosto 2010, n. 2062 che ha effettuato una prima applicazione d'urgenza, per l'imminente inizio della campagna vendemmiale 2010/2011.

L'Assessore regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con la DGR 15 settembre 2009, n. 2594, ha dato applicazione all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396 – limitatamente alla campagna vendemmiale 2009/2010 – con la definizione delle modalità di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della distillazione per i piccoli produttori.

Per la successiva campagna vendemmiale 2010/2011, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha incontrato le Regioni nel mese di luglio, in due incontri nel corso dei quali sono state individuate le linee comuni operative, per poi essere approvate con il DM 4 agosto 2010, n. 7407, che ha modificato – in particolare – la “portata” dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, nonché il comma 1 dell'articolo 15.

Con la DGR 3 agosto 2010, n. 2062, sulla base dello schema ormai consolidato di decreto ministeriale che sarebbe stato pertanto successivamente formalizzato, la Giunta regionale ha recepito buona parte delle modifiche apportate con il DM del 4 agosto 2010. La sollecitudine con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del DM 4 agosto 2010 è stata motivata dalla necessità di fornire – sin da subito – indicazioni ai viticoltori del Veneto per la campagna vendemmiale 2010/2011, in quanto la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 ha cessato la sua validità, essendo questa limitata alla campagna vendemmiale 2009/2010, e dalla necessità di farlo prima della pausa delle attività per il periodo estivo.

A distanza di un mese dall'uscita del decreto ministeriale di agosto, è oggi possibile – e si rende altresì necessario – intervenire sulle disposizioni regionali approvate in agosto per adeguarle alle esigenze manifestate dai viticoltori nel corso della prima parte della corrente campagna vendemmiale.

Nel presente provvedimento, pertanto, si aggiornano in coerenza con gli indirizzi emersi in sede nazionale e sulla base delle esigenze emerse a livello locale, le disposizioni sugli usi alternativi ai quali possono essere destinati i sottoprodotti in oggetto.

Tali disposizioni devono intendersi applicabili esclusivamente per la campagna vendemmiale 2010–2011, nell'attesa dell'emanazione delle "linee guida" nazionali ai sensi del DM n. 5396/2008, cui le singole regioni dovranno conformarsi.

Di conseguenza, al fine di dare una più aggiornata applicazione alle norme nazionali concernenti il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, si propongono l'abrogazione della DGR 3 agosto 2010, n. 2062, nonché l'approvazione dell'**allegato A** e dell'**allegato B**, che sostituiscono integralmente le disposizioni urgenti già approvate con gli allegati A e B della DGR n. 2062 del 4 agosto 2010.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'allegato XV *ter* del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la DGR n. 2495/2006 e la DGR n. 2439/2007, relativa agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;

VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;

VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione";

VISTO il decreto del dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 54 del 7 agosto 2009, sulla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009, che prevede che le fermentazioni per alcuni prodotti possano protrarsi oltre il 31 dicembre 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, "Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009–2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)";

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18.8.2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;

VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli";

VISTA la DGR 3 agosto 2010, n. 2062 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010-2011";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente 'Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dei sottoprodotti della vinificazione' ";

VISTO che lo stesso articolo prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all'eventuale uso alternativo;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di abrogare la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 2062 – "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010-2011";
3. di approvare il documento **allegato A** al presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato A alla DGR n. 2062 del 3 agosto 2010 e stabilisce le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, nonché le modalità per la loro destinazione ad usi alternativi al conferimento alla distillazione;

4. di approvare l'**allegato B** al presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato B alla DGR 3 agosto 2062, n. 2062 – per la comunicazione delle attività di utilizzo alternativo dei sottoprodotti della vinificazione alle Province e agli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF;
5. di precisare che le disposizioni e gli allegati di cui al presente provvedimento fanno esclusivo riferimento alla campagna vendemmiale 2010/2011 in corso;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario

Il Presidente
Dott. Luca Zaia